

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37316-divieto-di-diffondere-foto-sul-web-che-possano-ledere-l-onorabilit-e-la-reputazione-del-soggetto-ritratto-anche-se-prescindendo-dal-consenso-gli-eventi-si-sono-svolti-in-pubblico-suprema-corte-di>

Autore: Iannone Paolo

**Divieto di diffondere foto sul web che possano ledere l'onorabilità e la reputazione del soggetto ritratto anche se, prescindendo dal consenso, gli eventi si sono svolti in pubblico, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15763/15; depo**

**“Divieto di diffondere foto sul web che possano ledere l'onorabilità e la reputazione del soggetto ritratto anche se, prescindendo dal consenso, gli eventi si sono svolti in pubblico, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15763/15; depositata il 27 luglio”**

---

## **1. Il decisum**

*La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura del diritto all'immagine e alle sue forme di tutela.*

*Il caso riguarda una giovane donna, la quale rinvenendo nel website di una discoteca alcune fotografie che la ritraevano in atteggiamenti equivoci agiva in giudizio deducendo l'assenza del consenso alla pubblicazione della propria immagine su internet.*

*Nel merito la domanda veniva accolta dal giudice di prime cure e rigettata nel secondo grado di giudizio. La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale conferma l'operato del giudice di prima istanza sancendo che pur prescindendo dal consenso del soggetto ritratto nelle foto permane il divieto di esposizione, qualora l'immagine in questione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.*

## **2. Il ruolo degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 e la tutela dell'art. 10 cod. civ.**

*Una delle fattispecie più controverse del diritto civile attiene alla riproduzione dell'immagine altrui<sup>1</sup>.*

*Il diritto all'immagine nasce ogni qualvolta il soggetto possa essere identificato, pertanto se il volto è coperto viene meno l'interesse meritevole di tutela.*

*In base a tale principio ogni soggetto è titolare della facoltà di mostrare la propria immagine oppure di negare la sua diffusione, di conseguenza il consenso dell'avente diritto è necessario per la divulgazione del fotogramma in cui risulta ritratto.*

*A norma della L. n. 633 del 1941 l'immagine della persona non può essere esposta o messa in commercio se derivi, da tale evento, pregiudizio all'onore o al decoro della medesima e, che, nella specie, la diffusione dell'immagine della giovane donna è stata inserita in un contesto che gli era estraneo.*

*La responsabilità dell'autore deriva dalla pubblicazione sul sito web della discoteca di determinate fotografie che provocavano un danno all'onorabilità della persona.*

*La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 e dell'art. 10 cod. civ. relativi al diritto all'immagine.*

*Sul punto viene rimarcato in diritto il principio della necessità del consenso della persona ritratta nella fotografia oggetto di pubblicazione sul “world wide web”, oltretutto il danno arrecato dalla visualizzazione della predetta immagine da diversi utenti su internet.*

---

<sup>1</sup> A. SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1989, p. 21; 3 Su cui si v. ampius P. SIRENA, «La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine», in Riv. crit. Dir. priv., 1996, p. 335; Pret. Venezia 1° agosto 1984, in Giur. it., 1985, I, 2, cc. 326 ss.; Pret. Roma 18 aprile 1994, in Giust. civ., 1994, I, pp. 2271 ss.; Pret. Roma 6 luglio 1987, in Dir. inform., 1987, pp. 1039 ss.; Trib.; Roma 28 gennaio 1992, in Foro it., 1/1992, I, cc. 3127 ss.; Trib.; Milano 26 ottobre 1992, in Dir. inform., 1993, pp. 942 ss.; A. PACE, «Il diritto sulla propria immagine nella società dei “mass media”», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 452; P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2002, p. 157. A. BEVERE-A. CERRI, op. cit., p. 32; Trib. Bologna 27 novembre 1997, in Dir. aut., 1998, pp. 521 ss.; Trib. Monza 20 giugno 1999, in Dir. aut., 2001, pp. 74 ss. In dottrina si v. A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, p. 62; A. DE CUPIS, «Immagine (diritto alla)» cit., p. 1; A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, Milano, 2002, p. 28; Trib. Verona 26 febbraio 1996, in Giur. merito, 1997, pp. 32 ss.; Pret. Roma 6 maggio 1974, in Giur. it., 1975, I, cc. 515 ss.; G. BAVETTA, op. cit., p. 146; A. ANSALDO, «Le persone fisiche», in *Codice civile. Commentario*, Artt. 1-10, (diretto da) P. Schlesinger, Milano, 1996, p. 312; A. DE VITA, op. cit., p. 551; M. DOGLIOTTI, op. cit., p. 178; A. BEVERE-A. CERRI, op. cit., p. 54; M. MAZZIOTTI, «Diritto all'immagine e Costituzione», in Giur. cost., 1970, p. 1532.

*Ciò posto, il divieto di esposizione di immagini altrui è fatto salvo quando rechino pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta. D'altronde il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto il suo esercizio.*

*L'abuso dell'immagine altrui (ex art. 10 cod. civ.) si realizza con la sua pubblicazione in assenza del consenso dell'avente diritto. Pertanto viene meno la tutela alla riservatezza del soggetto ritratto e ne consegue il suo diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali (ex art. 2059 cod. civ.) subiti per la lesione alla propria onorabilità e reputazione.*

*In tale prospettiva l'autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine deve evincersi da una dichiarazione di volontà dello stesso. Ne consegue che l'efficacia del consenso risulta idonea a rendere lecita la divulgazione dell'immagine di un soggetto, pur sempre contenuta nei limiti stessi dell'autorizzazione data. Tuttavia la divulgazione di una foto che ritrae una persona in un luogo pubblico è consentita, purché sia giustificata dall'esigenza di informazione.*

*Tout court, la divulgazione dell'immagine altrui è ammessa anche in assenza del consenso dell'avente diritto nei suddetti limiti previsti dalla legge, invece, nell'ipotesi di illecito l'interessato deve dimostrare soltanto l'effettivo danno subito, pertanto, l'elemento psicologico (dolo o colpa) dell'autore è inutile ai fini dell'accertamento causale.*

*Ne consegue che la pubblicazione e la divulgazione dell'immagine altrui fuori dei casi consentiti dalla legge comporta l'obbligo in capo all'autore dell'illecito alla cessazione dell'abuso e al risarcimento dei danni non patrimoniali<sup>2</sup> (ex art. 2059 cod. civ.) arrecati al soggetto ritratto.*

### **3. Conclusioni**

*Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, al soggetto ritratto in immagini divulgate, senza il suo consenso, vengono riconosciute le più ampie forme di tutela giuridica, quando dalla pubblicazione dei predetti fotogrammi derivi una lesione alla dignità della persona in assenza dell'esigenza di informazione.*

*L'utilizzazione illecita dell'immagine altrui comporta il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la lesione alla propria onorabilità e reputazione, oltreché la richiesta dell'interessato alla cessazione dell'abuso (c.d. azione inibitoria).*

*Ad ogni buon conto il diritto all'immagine è stato ed è tuttora oggetto di numerose controversie, laddove la dicotomia tra lecito e illecito si assottiglia sempre più notevolmente tra esigenza di informazione e tutela alla riservatezza.*

Dott. Paolo Iannone

---

<sup>2</sup> C. cost. 12 aprile 1973, n. 38, in Foro it., 1973, I, cc. 1078 ss.; Cass. 6 febbraio 1993, n. 1503, cit.; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2004, p. 180.; App. Milano, 16 maggio 1989, in Dir. inform., 1991, pp. 579 ss.; Trib. Monza 26 marzo 1990, in Foro it., 1991, I, cc. 2682 ss.; T.A. AULETTA, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978, p. 185; M. DOGLIOTTI, op. cit., p. 180; contra A. DE CUPIS, «I diritti della personalità» cit., p. 318; Trib. Roma 20 luglio 1991, in Dir. inform., 1992, pp. 88 ss.; Trib. Roma 5 luglio 1989, in Dir. aut., 1990, pp. 563 ss.; App. Roma 8 settembre 1986, cit.; Pret. Milano 19 dicembre 1989, cit.; Pret. Roma 3 luglio 1987, cit.; contra Pret. Roma 2 gennaio 1985, in Dir. inform., 1985, pp. 710 ss.; M. DOGLIOTTI, op. cit., p. 180.; D. MESSINETTI, «Personalità (diritti della)», in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 389; Trib. Napoli 19 maggio 1989, in N. giur. civ. comm., 1990, I, pp. 404 ss.; P. VERCELLONE, op. cit., p. 576; contra A. DE CUPIS, «Immagine (diritto alla)» cit., p. 3.; Ibidem; M. GIORGIANNI, «La tutela civile della riservatezza», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, p. 18.; App. Milano 11 aprile 1995, in Giust., 1995, pp. 3755 ss.; Trib. Roma 26 marzo 1982, in Foro it., 1983, I, cc. 224 ss.; App. Roma 17 dicembre 1984, in Giur. merito, 1986, pp. 67 ss.; Cass. 28 marzo 1990, n. 2527, cit.; Cass. 15 marzo 1986, n. 1763, cit.; Trib. Roma 30 gennaio 1997, in Dir. inform., 1997, pp. 749 ss.

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** •

L. 633/1941  
Art. 10 cod. civ.  
Art. 2059 cod. civ.

• **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE** •

ARTICOLI

- P. PIERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 1980;

MANUALI

- P. PIERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;
- P. PIERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;
- P. FAVIA, *La Responsabilità civile*, Parte Quinta, Capitolo XXVII, 2009, GIUFFRÈ, p. 1803;
- A. BEVERE-A. CERRI, *Il diritto di informazione ed i diritti della persona*, Milano, 2006;
- P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959.

TRATTATI

- A. DE CUPIS, «I diritti della personalità», in *Trattato di diritto civile e commerciale*, (diretto da) A. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni, vol. IV, Milano, 1982, pp. 302 ss.
- M. DOGLIOTTI, «Le persone fisiche», in *Trattato di diritto privato*, (a cura di) P. Rescigno, vol. II, Torino, 1982, pp. 5 ss.;

VOCI ENCICLOPEDICHE

- DIGESTO, *Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007
- G. BAVETTA, «Immagine (diritto alla)», in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, pp. 144 ss.;